

R E G O L A M E N T O


PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI


AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 15.05.92

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COM.LE



CAPO I° - FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il COMUNE DI RANZANICO nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune di Ranzanico

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8.6.1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8.6.1990 n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno residenza e sede nel territorio del Comune.

CAPO II° - PROCEDURE

ART. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi od altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze possono essere redatte anche secondo i moduli messi a disposizione del Comune.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 dell'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio Segreteria.

2. Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

CAPO III° - SETTORI DI INTERVENTO

ART. 8

1. I settori per i quali il Comune può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

2. Le attività e le iniziative devono interessare ambiti territoriali che assumano rilevanza per il Comune, promuovendo lo sviluppo delle attività sportive, storico-artistiche, culturali, ambientali e sociali.

3. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV° - SOGGETTI AMMESSI

ART. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore:

a) Di persone residenti o normalmente presenti nel territorio del Comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) Di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune.

c) Di enti privati, associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

d) Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V° - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la necessità e l'importanza dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

Comune si riserva la verifica di quanto dichiarato.

ART. 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono annualmente la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 10, sono obbligati a trasmettere alla

Comune entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione di massima delle attività previste per l'anno successivo corredata da preventivo economico e dei termini richiesti per la corresponsione del contributo.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il consuntivo delle attività dell'anno precedente. Sulla base della documentazione richiesta, il Comune nell'ambito delle previsioni del proprio bilancio, assegnerà i contributi anche in un'unica soluzione.

ART. 12

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla popolazione del Comune

l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della documentazione prodotta, con deliberazione di Giunta Comunale la quale potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

CAPO VI° - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale della Comune sono prioritariamente finalizzate a favorire:

- a) la protezione e tutela del bambino;
- b) la protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) l'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) l'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) la promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione ed allo sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

ART. 14

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 13.

CAPO VII° - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO
LIBERO

ART. 15

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani del Comune.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel territorio comunale di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1. e 2. per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio del Comune medesimo.

CAPO VIII° - SVILUPPO ECONOMICO

ART. 16

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso.

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine del Comune e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comune stesso.

c) a contributi annuali a favore delle associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio del Comune.

CAPO IX° - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 17

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale.

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel territorio comunale di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio del Comune.

d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altri Comuni, nazionali o stranieri;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per il Comune stesso e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 18

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per il Comune sia per i benefici diretti che allo stesso apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO X° - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 19

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II°, IV° e V°.-

CAPO XI° - INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 20

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunitario e per le quali la Giunta Comunale ritenga sussista un interesse generale della popolazione tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite per l'utilizzo e la gestione di ciascuno di queste.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II°, IV° e V°.

CAPO XII° - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA

ART. 21

1. E' istituito, entro il 31 Marzo di ogni anno l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 22

1. L'Albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 23

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di segreteria comunitario, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati

2. L'Albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'Albo è trasmessa dal Presidente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.-